

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 259 DEL 21/03/2023**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci    | Direttore Amministrativo             |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario                  |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

### **OGGETTO**

#### **DELIBERAZIONE DI CONCESSIONE GRATUITA DI SPAZI DELL'EX OSPEDALE DI VALEGGIO SUL MINCIO PER L'INSTALLAZIONE DI UN MICRORADAR METEOROLOGICO**

**Note per la trasparenza:** Con il presente atto, si concede all' ARPAV l'utilizzo gratuito di spazi per per l'installazione di un microradar meteorologico presso ex ospedale di Valeggio sul Mincio

Il Direttore di UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Premesso che:

- ARPAV, come previsto dalla L.R. istitutiva n. 32/1996, nonché dalla legge istitutiva del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'ambiente n. 132/2016, opera per la tutela, il controllo e il recupero dell'ambiente, nonché per la prevenzione e promozione della salute collettiva;
- tra le competenze di ARPAV vi è la gestione della rete di monitoraggio meteorologico che costituisce mezzo indispensabile per la tutela e la conoscenza del territorio veneto, nonché per la raccolta e l'elaborazione di dati necessari per gli studi climatici.

Ravvisato che ARPAV ha necessità di installare un microradar metereologico in banda X, per integrare le rilevazioni effettuate dal radar di Teolo e migliorare le tecniche di previsione meteorologica durante le forti precipitazioni e gli eventi atmosferici estremi nella zona del Lago di Garda.

Dato atto che ARPAV ha individuato il sito idoneo, ubicato sul tetto dell'immobile denominato ex Ospedale di Valeggio Sul Mincio (VR), (di seguito definita Struttura), sito in via Santa Maria Crocefissa di Rosa n. 2, di proprietà dell'ULSS 9, in quanto, oltre a presentare i requisiti per l'ottimale funzionamento della strumentazione, dispone anche delle infrastrutture necessarie per la sua installazione;

Dato atto che L'AULSS 9 ha manifestato la propria disponibilità a concedere in uso gratuito ad ARPAV una porzione della Struttura, come di seguito definiti, per l'installazione della strumentazione;

Considerato che l'Azienda ULSS 9 ed ARPAV hanno redatto una Convenzione della durata di anni 5, rinnovabile per ulteriori 5 anni, che prevede, tra le altre cose, che l'ARPAV versi un rimborso forfettario annuo pari ad € 1.000,; Convenzione che viene allegata alla presente e che qui si intende, in ogni caso, integralmente ripresa

si conviene e stipula quanto segue

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Il Proponente: Il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dott. Luca Avesani f.f.

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

1. di fare proprie le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la Convenzione l'azienda AULSS 9 ed ARPAV allegata, considerata parte integrante del presente atto della durata di anni 5, rinnovabile per ulteriori 5 anni,
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce Convenzione tra enti pubblici ai sensi dell'art. 15 D.lgs 241/90
4. di prendere atto che tale operazione non comporta alcuna spesa per l'AULSS9 Scaligera e che le spese di bollo, se dovute, saranno integralmente a carico dell'ARPAV
5. di dare atto che, in base alla Convenzione l'azienda AULSS 9 percepirà la cifra di euro 1.000, (mille euro) annui, oltre ad Iva se dovuta, a titolo di rimborso forfettario che
6. saranno appoggiati sul seguente AA0870- A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs n. 50/2016 , sul sito internet aziendale Sessione amministrazione trasparente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Il Direttore Sanitario  
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo  
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Raffaele Grottola

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott. Pietro Girardi

## **CONCESSIONE GRATUITA DI SPAZI DELL'EX OSPEDALE DI VALEGGIO SUL MINCIO PER L'INSTALLAZIONE DI UN MICRORADAR METEOROLOGICO**

### **Tra**

L'**Azienda ULSS 9 Scaligera** (di seguito **AULSS 9**), con sede legale in Verona, via Valverde n. 42 - CF 02573090236 – rappresentata, ai fini del presente atto, dall'Ing. Luca Avesani, Direttore f.f. dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 01/03/2021,

### **e**

L'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto** (di seguito **ARPAV**), con sede legale in Padova, via Ospedale Civile n. 24, C.F. n. 92111430283 e P.IVA n. 03382700288, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Generale, Ing. Loris Tomiato, in forza dei poteri conferiti con DCRV n. 81 del 21/07/2021,

### **Premesso che:**

- ARPAV, come previsto dalla L.R. istitutiva n. 32/1996, nonché dalla legge istitutiva del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'ambiente n. 132/2016, opera per la tutela, il controllo e il recupero dell'ambiente, nonché per la prevenzione e promozione della salute collettiva;
- tra le competenze di ARPAV vi è la gestione della rete di monitoraggio meteorologico che costituisce mezzo indispensabile per la tutela e la conoscenza del territorio veneto, nonché per la raccolta e l'elaborazione di dati necessari per gli studi climatici;
- ARPAV ha necessità di installare un microradar metereologico in banda X, per integrare le rilevazioni effettuate dal radar di Teolo e migliorare le tecniche di previsione meteorologica durante le forti precipitazioni e gli eventi atmosferici estremi nella zona del Lago di Garda;
- ARPAV ha individuato il sito idoneo, ubicato sul tetto dell'immobile denominato ex Ospedale di Valeggio Sul Mincio (VR), (di seguito definita Struttura), sito in via Santa Maria Crocefissa di Rosa n. 2, di proprietà dell'AULSS 9, in quanto, oltre a presentare i requisiti per l'ottimale funzionamento della strumentazione, dispone anche delle infrastrutture necessarie per la sua installazione;
- L'AULSS 9 ha manifestato la propria disponibilità a concedere in uso gratuito ad ARPAV una porzione della Struttura, come di seguito definiti, per l'installazione della strumentazione;

- Le Parti hanno condiviso l'opportunità di sottoscrivere un contratto per disciplinare il rapporto di concessione e le reciproche obbligazioni;

### **si conviene e stipula quanto segue**

#### **Art. 1 – Oggetto**

L'AULSS 9 concede ad ARPAV, che accetta, l'uso a titolo gratuito di spazi, destinati all'installazione del microradar metereologico di ARPAV (di seguito denominati spazi della Struttura) presso la Struttura di proprietà, sita a Valeggio sul Mincio (VR), in via Santa Maria Crocefissa di Rosa n. 2, appartenente al patrimonio indisponibile dell'AULSS 9 individuati come segue:

1. uno spazio, ubicato all'ultimo piano della Struttura, in prossimità dei condotti di discesa degli impianti presenti sul tetto, come evidenziato nella planimetria allegata sub 1) al presente contratto, per il posizionamento di un armadio-dati contenente il server di gestione dati e la strumentazione necessaria per la connessione in rete del microradar;
2. uno spazio sul tetto terrazzato della Struttura, come evidenziato nella planimetria allegata sub 2) al presente contratto, per il posizionamento e l'installazione del microradar.

#### **Art 2 – Obbligazioni delle Parti**

1. **AULSS 9** si impegna a:

- 1.1 garantire l'accesso agli spazi della Struttura per consentire gli interventi di posizionamento, di installazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria del microradar e dell'armadio-dati, nonché il loro allacciamento alla rete elettrica e alla rete dati della Struttura;
- 1.2 consegnare una copia delle chiavi d'ingresso per accedere agli spazi della Struttura sia ad ARPAV che al soggetto incaricato del contratto di manutenzione del radar e della strumentazione accessoria ad esso connessa;
- 1.3 garantire le condizioni di agibilità e di conformità ai requisiti di sicurezza degli spazi della Struttura e intervenire tempestivamente in caso di interruzione dell'alimentazione della rete elettrica o malfunzionamenti della rete dati;
- 1.4 garantire la pulizia degli spazi oggetto di concessione;
- 1.5 fornire il nominativo ed il contatto del proprio tecnico referente cui rivolgersi in caso di malfunzionamenti, guasti o anomalie degli apparati di rete della Struttura o di qualsiasi altra disfunzione imputabile alla Struttura che possa compromettere il buon funzionamento della strumentazione di ARPAV;

2. **ARPAV** si impegna a:

- 2.1 provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi sulle attrezzature e sui sistemi di sicurezza, funzionali all'installazione del microradar e della strumentazione accessoria, ivi compresi gli interventi di adeguamento dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche;
- 2.2 eseguire gli interventi, senza arrecare danno alcuno alla Struttura e ai suoi impianti e impegnarsi, in caso di danno, a ripristinare lo stato dei luoghi e degli impianti originari;
- 2.3 mettere a disposizione dell'AULSS 9 la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori d'installazione e di adeguamento a norma degli spazi ospitanti la strumentazione, nonché l'idoneità radioprotezionistica sulla strumentazione installata e ogni altra eventuale certificazione e autorizzazione prevista per legge;
- 2.4 versare all'AULSS 9, a titolo di rimborso forfettario annuo, la somma di euro 1.000,00, a copertura delle spese per il consumo di energia elettrica e per la pulizia degli spazi concessi in uso;
- 2.5 accettare gli spazi della Struttura concessi in uso nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendoli idonei alle proprie esigenze ed utilizzandoli esclusivamente per gli scopi consentiti dal presente contratto;
- 2.6 eseguire a proprie spese i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per garantire il corretto funzionamento della propria strumentazione;
- 2.7 comunicare tempestivamente, a mezzo e-mail o contatto telefonico, ai riferimenti tecnici forniti ad ARPAV (cfr 1.5), le date e gli orari previsti per le operazioni manutentive, concordando gli accessi per tempo, con un preavviso di almeno 72 ore per gli interventi di manutenzione ordinaria, e di almeno 24 ore per gli interventi di manutenzione straordinaria, trasmettendo i nominativi dei soggetti incaricati;
- 2.8 custodire e conservare in buono stato gli spazi concessi in uso e, alla scadenza del presente contratto, in seguito a recesso o revoca, restituirli nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto al normale uso.

### **Art. 3 – Responsabilità**

- 3.1 ARPAV è responsabile nei confronti dell'AULSS 9 e dei terzi di eventuali danni, diretti e indiretti, causati dalla propria strumentazione e/o dal personale incaricato della manutenzione;

3.2 ARPAV s'impegna allo scopo a mantenere attive, per tutta la vigenza della presente concessione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e la polizza "All Risks Patrimonio" e a trasmettere copia, su richiesta della AUSSL 9;

3.3 L' AULSS 9 non potrà in alcun modo essere considerata custode o depositaria dei valori, degli oggetti e dei materiali di proprietà di ARPAV, che si impegna a tenere l'AULSS 9 manlevata ed indenne da qualsiasi conseguente responsabilità.

#### **Art. 4 – Decorrenza e durata. Rinnovo. Recesso.**

4.1 Il presente contratto ha validità di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione. E' consentito il rinnovo per ulteriori cinque anni, che dovrà essere sottoscritto almeno 90 giorni prima della scadenza della presente concessione.

4.2 Ciascuna Parte può esercitare il diritto di recesso da comunicare a mezzo PEC all'altra Parte con un preavviso di almeno 120 giorni antecedenti la data in cui il recesso produce effetti.

#### **Art. 5 – Revoca**

L'AULSS 9 può revocare la presente concessione per gravi negligenze di ARPAV o per giustificati motivi di pubblico interesse, con comunicazione a mezzo PEC.

#### **Art. 6 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale**

6.1 Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, i reciproci rapporti e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, ciascuna delle Parti nomina un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- AULSS 9: il Direttore U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
- ARPAV: il Dirigente della Unità Organizzativa Previsioni Meteorologiche

6.2 L'eventuale sostituzione del Responsabile dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte a mezzo PEC.

#### **Art. 7 - Trattamento dati personali**

7.1 Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

7.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, ciascuna Parte, in qualità di Titolare del trattamento, dichiara di essere informata che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito del presente contratto, verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni e delle attività connesse, in adempimento degli impegni contrattuali assunti e/o in ottemperanza a disposizioni di legge.

#### **Art. 8 - Foro Competente**

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto, che non venga risolta bonariamente tra le Parti, è devoluta in via esclusiva al Foro di Verona.

#### **Art. 9 – Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A Parte 1° del D.P.R. n. 642/1972, con oneri a carico di ciascun contraente in parti uguali e deve essere registrato, ai sensi dell'art. 5, co. 2, Tariffa Parte Prima del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico di ARPAV.

#### **Art 10 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applica la normativa vigente in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per l'AULSS 9

Il Direttore f.f.

U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

Ing. Luca Avesani

Per ARPAV

Il Direttore Generale

Ing. Loris Tomiato



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 259 DEL 21/03/2023

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, li 21/03/2023

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
Sig.ra Romana Boldrin

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**